

AVVISO PUBBLICO APERTO INFORMALE

PER LA RICEZIONE DI PROPOSTE DI PROJECT FINANCING RELATIVE ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PUBBLICA IN FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO, AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 D. LGS. 50/2016 E S.M.I., ED INDIVIDUAZIONE DEL PROMOTORE.

Si rende noto che la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza (di seguito: “CUC MB”) intende acquisire, per conto dell’Azienda Speciale Multiservizi Senago (di seguito: “Committente”), mediante “Manifestazione di interesse”, proposte di Project Financing, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito “Codice”) relative alla concessione di gestione del servizio di ristorazione per il Comune di Senago, in modo non vincolante per la CUC MB e per il Committente, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, correttezza, tempestività, pubblicità, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ai sensi dell’art. 30 del Codice.

CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente manifestazione di interesse mediante la proposizione di quesiti scritti **da inoltrare esclusivamente** mediante l’area “Comunicazioni Procedura” presente sulla piattaforma Sintel di ARIA S.p.A. Le risposte a tutte le richieste verranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima di FAQ, che saranno pubblicate nella sezione “Documentazione di gara” della procedura, presente sulla piattaforma Sintel di ARIA S.p.A., e nella sezione CUC MB del sito web <http://www.provincia.mb.it>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

OGGETTO DEL PROJECT FINANCING

Concessione di gestione del servizio di ristorazione comunale di Senago, composto da:

- 1) servizio di ristorazione scolastica;
- 2) servizio di ristorazione sociale;
- 3) servizio pubblico di bar caffetteria, bistrot con self-service/free-flow svolto a favore dei dipendenti pubblici e convenzionati;
- 4) servizio di catering&banqueting in occasione di feste, eventi e manifestazioni pubbliche patrocinate;
- 5) servizio di trasporto e distribuzione dei pasti per le strutture scolastiche, servizi domiciliari e strutture convenzionate.

Fanno altresì parte della concessione le seguenti attività:

- a) progettazione, riqualificazione e ammodernamento edilizio e impiantistico dell’immobile sito in Via della Liberazione 9, attuale sede della cucina centrale (di seguito definita CPU) e del self-service adiacente per i dipendenti comunali;
- b) progettazione, realizzazione delle opere e degli impianti e ammodernamento delle attrezzature inerenti la CPU;
- c) progettazione, realizzazione delle opere e degli impianti e ammodernamento delle attrezzature inerenti il self-service adiacente alla cucina centrale;
- d) progettazione, realizzazione delle opere e degli impianti e ammodernamento delle attrezzature inerenti la cucina dell’asilo nido;

e) progettazione, realizzazione delle opere e degli impianti e ammodernamento delle attrezzature inerenti l'office del Centro Socio Educativo (CSE);

Il progetto si intende omnicomprensivo di tutte le opere da realizzarsi a partire dall'attuale stato di fatto, ovvero dal pian terreno, mettendo inoltre a disposizione ulteriori locali nel seminterrato destinati a spogliatoio e servizi igienici del personale. Inoltre, saranno parte integrante della concessione anche l'allestimento delle aree free flow poste nella sala del piano terra e la pertinente area esterna, oltre che la fornitura di tutte le attrezzature tecniche, arredi e minuteria della cucina e delle aree accessorie a completamento di quanto già presente, che dovranno essere fornite e installate a cura del Concessionario.

f) gestione mediante sistema informatizzato delle iscrizioni, prenotazioni e pagamento dei pasti per i servizi di ristorazione scolastica e sociale;

g) riscossione ordinaria e coattiva degli insoluti per i servizi di ristorazione scolastica e sociale;

h) manutenzione ordinaria e straordinaria di tipo edile e impiantistico delle strutture interessate allo svolgimento del servizio di ristorazione comunale.

Si rileva che, ai sensi dell'art. 169 del Codice, l'oggetto principale della concessione è costituito dal servizio di ristorazione comunale.

La richiesta di esecuzione dei lavori di riqualificazione, ammodernamento, messa a norma ed efficientamento energetico della cucina centrale, del self-service adiacente alla cucina centrale e della cucina dell'asilo nido, è quindi accessoria alla fornitura dei servizi e le diverse parti del contratto sono oggettivamente non separabili.

DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è prevista in 10 anni, al termine della quale quanto realizzato, in buono stato di conservazione e manutenzione, rientrerà nella piena disponibilità dell'Azienda Speciale Multiservizi Senago senza il pagamento di alcun valore residuo.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

Il valore indicativo della concessione, costituito dal fatturato totale attuale dei servizi erogati nell'ultimo triennio (corrispondente a ca. 250.000 pasti/anno - ca. 1300 pasti/die) è stimato, al netto di IVA, pari a € 1.200.000,00 per ogni anno, ovvero pari a € 12.000.00,00 per la durata della concessione.

Strutture attuali servite/Indirizzi	Pasti serviti/giorno
1. Self-service dipendenti comunali (annesso cucina centrale)	10
2. Asilo Nido Arcobaleno con cucina interna, Via Longo 1;	60
3. Infanzia Aporti, Via Liberazione 4;	80
4. Infanzia Rodari, Via Neruda 6;	30
5. Infanzia Andersen, Via Padova 25;	65
6. Infanzia Montessori, Via Pertini 12;	70
7. Infanzia Collodi, Via Monza 16;	80
8. Primaria Manzoni, Via Liberazione 23;	270
9. Primaria Marconi, Via Padova 27;	180

10. Primaria Caduti e Dispersi Senaghesi, Via Repubblica 6;	300
11. Primaria Calcutta, Via Di Vittorio;	80
12. Secondaria Allende, Via Risorgimento 45 (lunedì e giovedì);	130
13. Secondaria Giovanni XXIII, Via Monza 18 (lunedì e giovedì);	130
14. CSE, Via Pacinotti 11.	13
TOTALE	1.498

Il ristoro dell'impegno economico del privato derivante dalla realizzazione delle opere eseguite verrà assicurato dai proventi della gestione della struttura, per un numero di anni pari alla durata della concessione.

Il Concessionario potrà utilizzare la cucina centrale per produrre pasti da destinarsi ad altri Enti pubblici, previa autorizzazione scritta del Committente, compatibilmente con la capacità produttiva della cucina centrale stessa.

Tali produzioni saranno oggetto di report e contabilizzazione su base mensile e il Concessionario riconoscerà al Committente una *royalty* di importo fisso pari al 10% del relativo fatturato.

Sarà inoltre facoltà del Committente richiedere al Concessionario la produzione e la distribuzione di pasti non originariamente compresi nel servizio, per i quali si applicheranno le medesime condizioni previste originariamente dalla concessione, salvo motivate palesi difformità per la quali si procederà ad una valutazione dei costi in incremento o decremento sulla base di una analisi dei costi a cura del Concessionario.

REQUISITI GENERALI

La partecipazione alla manifestazione di interesse è riservata agli operatori economici in possesso dei sottoindicati requisiti minimi di partecipazione di carattere generale.

E' richiesto altresì il possesso, a pena di esclusione, dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).¹

La partecipazione alla manifestazione di interesse è riservata agli operatori economici in possesso dei sottoindicati requisiti minimi di partecipazione di carattere generale.

Il possesso di tutti i requisiti di carattere generale non è frazionabile per raggruppamenti e figure assimilate; deve essere comprovato anche in capo ai consorziati indicati come esecutori.

Sono esclusi dalla manifestazione di interesse gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

¹ [«VISTA la giurisprudenza (T.A.R. Piemonte, 4 gennaio 2019, n. 19), a tenore della quale «la mancata iscrizione alla white list per le attività oggetto di appalto, anche solo parzialmente riconducibili a quelle indicate dall'art. 1, co. 53 l. 190/2012, specialmente laddove parte delle prestazioni possono essere svolte da subappaltatori, determina "a monte" l'inammissibilità dell'impresa a partecipare alla gara e, quindi, la sua necessaria esclusione»; (...) è legittima l'esclusione disposta dalla S.A. nei confronti dell'operatore economico istante privo di iscrizione alla white list della Prefettura» (ANAC, delibera 27 maggio 2020, n. 465)

Sono esclusi dalla manifestazione di interesse gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice².

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165.

Sono comunque **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, nonché per violazioni non definitivamente accertate, qualora il mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi, rispettivamente, del secondo o del quarto periodo del comma 4 dell'art. 80 del Codice³.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

In qualunque momento della gara, la CUC MB esclude dalla partecipazione alla procedura di gara un operatore economico in una delle seguenti situazioni qualora:

- a) possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo -salvo il caso di concordato con continuità aziendale- o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente codice e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- c) possa dimostrare con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.⁴;

² In ordine al comma 3, ultimo periodo, l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. In relazione all'estinzione del reato, questa richiede pur sempre l'accertamento dell'esistenza dei presupposti con una pronuncia del giudice penale o su istanza dell'interessato (cd. self cleaning).

³ Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un oneroso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 10, co. 1 lett. c), della L. 23 dicembre 2021 n. 238 (c.d. legge europea 2019-2020). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo del comma 4, art. 80 del Codice. L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

⁴ Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni]; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate

- c-bis*) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della CUC MB o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omissso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- c-ter*) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (su tali circostanze la CUC MB motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa);
- c-quater*) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- d)** la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile⁵;
- e)** la partecipazione dell'operatore economico determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f)** l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis*) l'operatore economico presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere⁶;
- f-ter*) l'operatore economico risulti iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
- g)** l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
- h)** l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

⁵ Si segnala, altresì, che i dipendenti i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti (d.lgs. 165/2001, art. 53, comma 16-ter).

⁶ In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

- i) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- j) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5 del Codice).

REQUISITI SPECIALI

I requisiti di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-professionali verranno richiesti ai concorrenti nell'ambito di successiva procedura di gara ad evidenza pubblica.

CONTENUTI DELLA PROPOSTA

I soggetti interessati ad assumere la qualifica di promotore dovranno presentare una proposta comprendente la seguente documentazione, firmata digitalmente:

- 1) **Progetto di fattibilità tecnico-economica**, max 40 cartelle (Font Arial 11, Spaziatura 0/0, Interlinea Multipla, Valore 1,15), completo degli elaborati grafici e tecnici esplicativi che consentano di valutare le opere sotto il profilo tecnico ed economico, comprendente:
 - a) progetto preliminare di adeguamento e riqualificazione dell'Unità Produttiva Centralizzata (CPU) e del self-service/free-flow, bar, caffetteria, bistrot;
 - b) progetto preliminare di adeguamento e riqualificazione della cucina dell'asilo nido;
 - c) progetto preliminare di adeguamento e riqualificazione dell'office del CSE;
 - d) piano di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture interessate al progetto di adeguamento e riqualificazione.

Il livello di progettazione richiesto è quello del progetto preliminare, per la determinazione della fattibilità tecnica ed economica. La presentazione di un progetto non conforme alle richieste darà al Committente la facoltà di escludere la proposta presentata dalla valutazione della presente procedura. Il livello progettuale richiesto sulla base delle indicazioni della presente relazione e dei relativi allegati dovrà comprendere:

- a) il progetto preliminare relativo alla realizzazione edile e allo sviluppo degli impianti meccanici, elettrici e speciali (esempio, se ritenuti utili: dati, telefono, aria compressa, acqua addolcita, etc.).

Il progetto preliminare definirà le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni del documento preliminare alla successiva progettazione esecutiva ed evidenzierà le aree impegnate nonché le specifiche funzionali delle opere da realizzare e dovrà essere composto dai seguenti elaborati minimi, salva diversa motivata determinazione:

- relazione illustrativa generale;
- planimetria generale ed elaborati grafici (stato di fatto, confronto e stato di progetto);
- planimetria funzionale indicante attrezzature e flussi di produzione;
- una o più planimetrie in scala 1:100, corredate da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell'intervento. La planimetria dovrà riportare la sistemazione degli spazi interni indicando le aree di intervento rispetto la planimetria generale, dovrà essere integrata con una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici

del progetto: superficie dei locali e da ogni altro elemento ritenuto utile alla corretta ed esaustiva esposizione del progetto;

- prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza.

OPZIONALI:

- prospetti interni, in scala non inferiore a 1:200, completi di riferimento alle altezze. Le tavole dovranno riportare anche indicazione dei materiali di finitura e dei particolari più significativi;
 - eventuali dettagli, anche esecutivi, atti a esplicitare particolari proposte realizzative;
 - progetto impianti elettrici;
 - progetto impianti meccanici;
 - progetto impianti idrici;
- b) relazione tecnica in cui sarà necessario inserire le seguenti valutazioni: il progetto del lay-out delle attrezzature, comprendente l'indicazione del posizionamento e il tipo di attrezzature proposte, nonché la specificazione degli spazi funzionali e del percorso "*pulito - sporco*".
- La dotazione delle attrezzature offerte dovrà essere confortata da schede tecniche complete e integrata con dépliant e altro materiale esplicativo, con indicazione delle marche commerciali. Le attrezzature dovranno essere perfettamente a norma e di capacità produttiva adeguata;
- c) relazione descrittiva, relativamente ai lay-out e all'organizzazione degli ambienti produttivi;
- d) relazione esplicativa sintetica, relativamente alle scelte impiantistiche con indicazione delle tipologie di attrezzature eventuali marche commerciali relative agli impianti di areazione, riscaldamento e condizionamento;
- e) una relazione sintetica, ma esaustiva, relativamente alle scelte progettuali edili. Dovranno essere adeguatamente relazionate le tipologie dei materiali da utilizzare segnalandone la provenienza e le caratteristiche prestazionali, oltre che le specifiche indicazioni di posa. Per quanto riguarda i materiali di finitura e gli impianti dovranno essere indicati in modo inequivocabile i prodotti che saranno posti in opera;
- f) la relazione del calcolo e dimensionamento degli impianti;
- g) cronoprogramma di massima dello sviluppo dei lavori di realizzazione dell'opera;
- h) computo metrico estimativo parametrico delle opere, eventualmente corredato da preventivi redatti da aziende del settore, ed indicazione della fonte del prezzo;
- i) piano di ammortamento delle attrezzature e arredi tecnici, corredato dai rimandi alle specifiche tecniche delle singole forniture

Requisiti minimi del progetto impiantistico

Il progetto impiantistico dovrà essere adeguato alle differenti destinazioni d'uso e pienamente rispondente a tutte le vigenti normative in materia, con particolare riferimento al contenimento dei consumi energetici. La parte di fabbricato da considerare come elemento riscaldato riguarda le zone di lavorazione del centro cottura, le toilette e gli spogliatoi. Dovranno essere rispettati i requisiti minimi di ventilazione forzata dell'aria, garantendo il corretto ricambio di aria.

Requisiti minimi del progetto acustico

Le prestazioni acustiche dovranno essere conformi alle vigenti norme, in base agli ambienti oggetto di attenzione.

- 2) **Piano Economico Finanziario (PEF) asseverato** da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106, D.Lgs. 385/1993, o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1, l. 1966/1939. Il PEF dovrà evidenziare il valore degli investimenti, la sostenibilità della proposta e dovrà essere corredato dalla dichiarazione che la proposta non comporta investimenti economici diretti né oneri aggiuntivi a carico del Committente;

- 3) **Bozza di convenzione** avente i seguenti contenuti minimi:
- a) oggetto;
 - b) durata;
 - c) realizzazione delle opere di progetto e collaudo;
 - d) finanziamento delle opere;
 - e) fase di gestione del servizio;
 - f) dichiarazioni obblighi e attività del concessionario;
 - g) fee a favore del concedente;
 - h) polizze assicurative;
 - i) controlli da parte del concedente;
 - j) disciplina dell'equilibrio economico finanziario;
 - k) forza maggiore;
 - l) penali per mancato rispetto degli obblighi contrattuali;
 - m) cessazione della convenzione e risoluzione per inadempimento;
 - n) revoca;
 - o) recesso.
- 4) **Matrice dei rischi** redatta in conformità al modello esemplificativo di cui alle Linee Guida n. 9 del 28 marzo 2018 dell'ANAC, dalla quale risultino gli impegni del promotore in relazione all'allocatione dei rischi;
- 5) **Dichiarazione di manifestazione di interesse**;

MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL PROMOTORE

Le proposte presentate saranno valutate dal Committente sotto il profilo della funzionalità, della fruibilità del servizio, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, del valore economico del PEF e del contenuto della bozza di convenzione, verificando altresì, l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione.

Il Committente valuterà, ai sensi dell'art. 183, comma 15 del Codice, entro il termine perentorio di 3 mesi, la fattibilità delle proposte. A tal fine potrà invitare i proponenti ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se i proponenti non apportano le modifiche richieste, la proposta non potrà essere valutata positivamente. I proponenti sono tenuti ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intenderà non approvato. Il progetto di fattibilità approvato sarà posto a base di gara. Nel bando potrà essere richiesta ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Il promotore potrà esercitare il diritto di prelazione. Se il promotore non risulterà aggiudicatario, potrà esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulterà aggiudicatario e non eserciterà la prelazione avrà diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati all'art. 183, comma 9 del Codice. Se il promotore eserciterà la prelazione, l'originario aggiudicatario avrà diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al citato art. 183, comma 9 del Codice.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Gli operatori economici interessati, utilizzando esclusivamente l'apposita procedura predisposta mediante l'ausilio del Sistema di intermediazione telematica di ARIA S.p.A. denominato "*Sintel*", al quale è possibile accedere attraverso il punto

di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL www.sintel.regione.lombardia.it, dovranno trasmettere la propria istanza compilando e sottoscrivendo digitalmente l'allegato modello.

I candidati dovranno caricare a Sistema la documentazione richiesta, che costituirà la propria candidatura.

La documentazione si considera ricevuta nel tempo indicato dalla piattaforma, come risultante dai log del Sistema.

L'operatore potrà sostituire la documentazione già caricata entro e non oltre il termine fissato per la presentazione della medesima; la nuova documentazione caricata sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente.

Gli operatori economici esonerano la Provincia di Monza e della Brianza e l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (ARIA S.p.A.) da qualsiasi responsabilità inerente al mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e ad inviare il documento necessario per la partecipazione alla procedura.

La redazione della candidatura dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di Sintel, che consentono di predisporre **una busta UNICA telematica contenente:**

- **la dichiarazione di manifestazione di interesse;**
- **il progetto di Project Financing e relativi allegati.**

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, la stessa dovrà essere inviata attraverso Sintel.

Il semplice caricamento (upload) non comporta l'invio della documentazione alla Provincia MB. L'invio avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento in piattaforma della documentazione che compone la propria istanza.

Il concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio della documentazione. Sintel darà comunicazione al concorrente del corretto invio della stessa.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

14 aprile 2022 – ore 17.00.00.

Non saranno considerate prodotte le candidature pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine sopra indicato e pervenute tramite canali diversi dalla piattaforma telematica Sintel.

OFFERTA ECONOMICA

In questa fase **non è richiesta alcuna offerta economica**; pertanto, nel campo “*Offerta economica*”, l'istante dovrà inserire l'importo fittizio di € 1,00.

PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso è pubblicato come segue:

- all'Albo pretorio e sul sito Internet della Provincia MB, nella Sez. Amministrazione Trasparente: www.provincia.mb.it;
- sulla piattaforma telematica e-procurement Sintel di Regione Lombardia: www.sintel.regione.lombardia.it .
- all'Albo pretorio e sul sito web del Comune di Senago, nella Sez. Amministrazione Trasparente;
- sul sito web dell'Azienda Multiservizi Senago.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento di gara ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti pubblici è il Dott. Riccardo Saleri.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA

Il Responsabile del Procedimento di gara è il Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni Dott.ssa Erminia Vittoria

ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, o che hanno segnalato il loro interesse, è garantito ai sensi di legge e comunque differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime.

ALTRE INFORMAZIONI

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Committente, che sarà libero di non proseguire con la successiva indizione di gara.

Il Committente si riserva di interrompere in qualsiasi momento la presente manifestazione di interesse, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Per quanto non espressamente richiamato e disciplinato, si rinvia alla normativa vigente.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Art. 13 Regolamento UE 2016/679 -GDPR) - Gare e contratti – ipotesi di privacy sostitutiva)

Ai sensi del D.Lgs. 10/08/2018 n. 101 che adegua il D.Lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, si informa che la Provincia di Monza e della Brianza tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, la Provincia di Monza e della Brianza informa di quanto segue:

1) Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è, con riferimento allo svolgimento della procedura, la Provincia di Monza e della Brianza. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Risorse e Servizi ai Comuni – Via Grigna, 13 – 20900 Monza.

2) Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità delle seguenti procedure:

- per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di apertura del procedimento;
- con riferimento all'aggiudicatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto con i connessi adempimenti.

I dati personali sono oggetto di trattamento per le suddette finalità.

Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso.

3) Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

4) Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);

- necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
- necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).

5) Dati oggetto di trattamento

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9 par. 1 GDPR. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 del Codice e al d.p.r. n. 445/2000. Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto.

6) Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:

- ai soggetti nominati dalla Provincia di Monza e della Brianza quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata;
- all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto;
- alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- all'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
- ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I soggetti indicati da sub 2) a sub 7) tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, e forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR.

La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web della Provincia di Monza e della Brianza nella sezione "*Amministrazione trasparente*", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.

7) Trasferimento dei dati

La Provincia di Monza e della Brianza non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

8) Periodo di conservazione dei dati

La Provincia di Monza e della Brianza conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

- durata del rapporto contrattuale;
- obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
- necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti della Provincia di Monza e della Brianza;
- previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

Con riferimento all'appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale.

I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti della Provincia di Monza e della Brianza in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.

9) Diritti dell'interessato

L'interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 21 del GDPR, di seguito indicati:

- diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR;
- diritto alla rettifica - art. 16 GDPR;
- diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR;
- diritto alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR;
- diritto di opposizione - art. 21 GDPR.

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla PEC della Provincia di Monza e della Brianza. Nell'oggetto l'interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sia o si suppone che i suoi dati siano stati raccolti dalla Provincia di Monza e della Brianza e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella PEC intestata all'interessato, un proprio documento di identità.

10) Diritto di reclamo

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy è raggiungibile sul sito www.garanteprivacy.it.

11) Fonte di provenienza dei dati

I dati personali sono conferiti dall'interessato. La Provincia di Monza e della Brianza può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.

12) Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell'incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, l'adempimento degli obblighi normativi gravanti sulla Provincia di Monza e della Brianza.

13) Inesistenza di un processo decisionale automatizzato

La Provincia di Monza e della Brianza non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

In applicazione del predetto Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali è stato nominato il DPO (Data Protection Officer) della Provincia di Monza e della Brianza, a cui rivolgersi per qualsiasi situazione inerente il trattamento dei dati personali:

Dati di contatto:

Salvatore Specchio

DPO@provincia.mb.it

Dati DPO persona giuridica:

Forgest Srl

Via R. Lepetit, 8/10

20124 Milano

CF e PI: 02028830798

E-mail: info@forgest.eu

PEC: forgest@pec.it

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite “Piattaforma”, il responsabile del trattamento dei dati è il gestore della “Piattaforma” stesso che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

ALTRE INFORMAZIONI

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Committente, che sarà libero di non procedere agli inviti alla successiva procedura di gara o di avviare altre procedure.

Il Committente si riserva di interrompere in qualsiasi momento la presente manifestazione di interesse, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Per quanto non espressamente richiamato e disciplinato, si rinvia alla normativa vigente.